

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SPENNACCHIO

Nella seduta del 06/11/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso protocollato in data 5 febbraio 2014, la ricorrente esponeva che:

- nel mese di aprile 2013, essendo titolare di alcuni titoli rappresentati da quote SICAV, aveva inviato all'intermediario resistente, tramite raccomandata, *"due formali richieste di trasferimento quote a favore di un dossier titoli dalla medesima acceso presso"* una SIM;
- prima di inviare un'ulteriore raccomandata in data 8 luglio 2013, aveva contattato telefonicamente l'intermediario resistente, sollecitando il trasferimento dei menzionati strumenti finanziari;
- l'intermediario resistente aveva *"provveduto all'effettivo trasferimento dei precitati strumenti come da istruzioni impartite dalla cliente oltre quattro mesi prima"*, solo in data 22 agosto 2013;
- nel corso del tempo passato tra l'ordine di trasferimento degli strumenti finanziari in questione sul deposito titoli che l'esponente aveva aperto presso un terzo intermediario (risalente all'aprile 2013) e l'esecuzione dell'operazione con conseguente disponibilità in capo alla cliente (agosto 2013) *"il controvalore complessivo dei medesimi è diminuito da Euro 460.636,28 ad Euro 430.508,43"*;

- la ricorrente aveva inviato all'intermediario, in data 19 settembre 2013, un formale reclamo, *“ripercorrendo la vicenda e richiedendo il risarcimento dei danni subiti come sopra quantificati”*;
- la ricorrente aveva contestato le affermazioni dell'intermediario resistente relative al trasferimento dei titoli, *“rilevando che non è ammissibile addossare l'esclusiva responsabilità del ritardo nel trasferimento degli strumenti finanziari”* ad altro soggetto incaricato;
- a causa del ritardo nel trasferimento dei titoli avrebbe subito un danno per oltre 30.000,00 Euro;
- la considerazione dell'intermediario resistente *“secondo cui il tempo che precede il trasferimento degli strumenti finanziari da un intermediario all'altro non si traduce in una limitazione dell'esercizio dei diritti spettanti al Cliente tant'è che a questi non è precluso di impartire disposizioni a valere sugli strumenti finanziari medesimi appare in contrasto con recenti pronunce dell'Arbitro Bancario”*.

In ordine a tale profilo, a supporto delle proprie argomentazioni, la ricorrente richiamava la giurisprudenza dei Collegi ABF con riferimento ai rapporti di deposito titoli in amministrazione ed ai relativi obblighi, anche di informativa, gravanti sul depositario. Chiedeva, dunque, al Collegio di condannare l'intermediario resistente *“al risarcimento dei danni subiti a seguito del grave ritardo nell'esecuzione dell'ordine di trasferimento di strumenti finanziari a favore di dossier titoli presso altra banca e dell'assenza di qualsivoglia informazione in ordine a eventuali difficoltà nel porre in essere l'operazione”*.

L'intermediario presentava le proprie controdeduzioni, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, in data 28 marzo 2014, sollevando in via pregiudiziale un'eccezione d'incompetenza *ratione materiae*. La resistente evidenziava che la questione avanzata dall'interessata riguarda *“le modalità di prestazione del servizio di collocamento da parte”* della medesima (in sostanza afferendo al mutato valore di un investimento di strumenti finanziari), servizio che non rientra tra le competenze dell'ABF.

Nel merito rappresentava che:

- in data 6 maggio 2008 la cliente aveva sottoscritto con l'intermediario resistente un contratto avente ad oggetto unicamente la prestazione del servizio di collocamento di titoli senza assunzione a fermo né assunzione in garanzia nei confronti dell'emittente;
- in particolare l'intermediario colloca quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, OICR, di diritto estero, i quali intrattengono i rapporti con gli investitori italiani per il tramite di altri soggetti che svolgono funzioni di intermediazione nei pagamenti (c.d. Soggetti Incaricati dei Pagamenti) ed hanno evidenza contabile delle posizioni dei clienti;
- presso l'intermediario resistente, ai fini dello svolgimento del sopra menzionato servizio di investimento, non è instaurato alcun rapporto di deposito, custodia ed amministrazione, di detti strumenti finanziari;
- si tratta pertanto di un mero servizio di collocamento di OICR nell'ambito del quale *“i clienti possono chiedere di trasferire gli OICR sottoscritti ad altro soggetto collocatore”*;
- il trasferimento in questione era stato effettuato da una banca francese, quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre l'intermediario resistente si era limitato ad inoltrare la richiesta a tale soggetto, *“perché potesse provvedere all'esecuzione”*;
- l'operazione di trasferimento oggetto di contestazione, disposta dalla ricorrente, era stata completata dalla banca francese in data 19 agosto 2013;
- la resistente non aveva ricevuto alcuna disposizione di rimborso impartita dalla ricorrente con riferimento ai titoli oggetto del trasferimento in questione;
- la ricorrente non ha fornito alcuna *“prova del danno lamentato, non potendo ritenersi assolta tale prova riferendosi, semplicemente, alla valorizzazione dei tre comparti (1) al tempo del conferimento dell'ordine di trasferimento e (2) al tempo della sua esecuzione”*.

Alla luce dell'inquadramento dell'operazione contestata, l'intermediario ribadiva che il trasferimento richiesto dalla ricorrente riguardava gli strumenti finanziari e non il relativo controvalore, il quale varia secondo la politica di investimento della Società prodotto e si realizza soltanto in seguito ad una disposizione di rimborso e non di trasferimento. Il danno lamentato dalla ricorrente sembra, infatti, da ricondurre semplicemente ad una minusvalenza degli strumenti finanziari, la quale non dipende in alcun modo dal ritardo nell'esecuzione dell'operazione di trasferimento oggetto di contestazione, registrandosi sul punto un difetto di nesso causale tra condotta e danno.

Eccepeva, pertanto, che il ricorso sarebbe stato carente non solo circa la prova del danno asseritamente subito, ma anche circa quella del necessario nesso causale fra il danno e l'inadempimento addebitato all'intermediario. L'intermediario chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso poiché inammissibile e comunque infondato.

Le controdeduzioni sono state trasmesse alla ricorrente.

DIRITTO

La controversia in esame ha per oggetto l'asserito ritardo in relazione ad un'operazione di trasferimento titoli su un dossier aperto presso un diverso intermediario, richiesta dalla ricorrente. Va, per altro, esaminata preliminarmente l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* avanzata dall'intermediario resistente, dato che la questione sollevata riguarda *"le modalità di prestazione del servizio di collocamento"* da parte dell'intermediario.

Sul punto il Collegio rileva che, secondo quanto osservato dai Collegi ABF con riferimento a fattispecie sostanzialmente analoghe, la competenza a decidere non sussiste, attesa la specifica natura del servizio prestato dall'intermediario stesso. In proposito, è da rilevare come tra la ricorrente e l'intermediario non sia intercorso un contratto di deposito in amministrazione e di negoziazione; contratto che indiscutibilmente rientra tra le operazioni e i servizi bancari e finanziari, di cui al paragrafo 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, emanate dalla Banca d'Italia.

Nel caso di specie, quello prestato dall'intermediario è un mero servizio di collocamento di prodotti finanziari, sicché, nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso, la funzione di investimento assume carattere del tutto prevalente, se non esclusivo. Il ricorso è, dunque, improcedibile e non può essere esaminato nel merito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTAI